

N. 779/13 SENT.
N. 413/13 R.G.
N. 1502/13 CRON.
N. 800/13 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE FERIALE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Alberto Da Rin Presidente
Vincenzo Colarieti Consigliere
Vito Ferraro Consigliere

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 48)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n 413 del ruolo 2013 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n 40/13 di data 21-5-2013 depositata in data 22-5-2013 in punto opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.

TRA

in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale già corrente in Pordenone, domiciliata ex lege in Trieste presso la cancelleria della Corte, rappresentata e difesa dall'avv del foro di Pordenone, per procura di data 18-6-2013 a margine del reclamo ex art 18 LF depositato in data 26-6-2013.

RECLAMANTE

E



- 2 -

Fallimento di _____, in persona della sua
curatrice _____, domiciliato ex lege
presso la cancelleria della Corte, rappresentato e difeso
dall'avv _____ del foro di Pordenone per procura
di data 6-8-2013 a margine della comparsa di costituzione
depositata in data 7-8-2013.

RECLAMATO AMMESSO AL BEFICIO EX ART 144 DPR 115/2002

E

e

entrambi residenti in _____ (PN),
elettivamente domiciliati in Trieste presso lo studio
dell'avv _____ del foro di Trieste, rappresentati
e difesi dagli avv _____

del foro di Udine per procura di data 21-11-2012 a
margine del ricorso ex art 6 LF depositato in data 29-11-
2012.

RECLAMATI

Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona
del Sostituto Sciavico dott Carlo che con nota
depositata in data 1-3-2013 ha così concluso: <<Rigetto
del reclamo, aderendo alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata>>

Causa decisa in seguito all'udienza camerale di data 20-
8-2013 sulle seguenti:

CONCLUSIONI



- 3 -

Per la reclamante <<A) Per le motivazioni di cui in premessa, revocarsi ex art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 il fallimento sopra indicato;

B) porsi a carico dei Signori estanti nel primo grado di giudizio, le spese della procedura fallimentare ed il compenso che sarà liquidato in favore del curatore fallimentare;

C) condannare i sig alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.>>

Per il reclamato Fallimento: <<1) Rigettarsi il reclamo proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa; 2) spese e compenso di lite rifusi oltre IVA e Cna>>

Per gli appellati creditori istanti <<Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori chiedono che la Corte di Appello di Trieste voglia respingere il reclamo proposto da con atto depositato in cancelleria il 26.06.2013, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 40/13 del 21.05.2013.

Spese rifuse anche per il primo grado di giudizio, oltre CNA ed IVA, come da nota allegata.



- 4 -

Si chiede che le spese vengano liquidate in distrazione all'avv.to che dichiara di essere anticipataria e di non aver ricevuto acconti di sorta.>>

RAGIONI IN FATTO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pordenone, in data 29-11-2012, e

chiedevano dichiararsi il fallimento dell'impresa individuale e della sua titolare, assumendone lo stato d'insolvenza per l'impossibilità ad adempiere un loro credito, riconosciuto giudizialmente, per prestazioni lavorative.

Evidenziavano che il precetto, per i rispettivi pagamenti per un totale di € 11.660,87, era rimasto privo di riscontro, né aveva dato esito il tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale dell'impresa (in data 18-9-2012) ovvero presso la (in data 19-9-2012), perché l'ufficiale giudiziario aveva accertato che l'impresa aveva abbandonato la sede e la titolare della stessa non possedeva alcun bene utilmente pignorabile.

All'udienza di data 8-1-2013 si costituiva la debitrice contestando lo stato di dissesto economico, smentito da un credito di seicentoottantamila euro in fase di recupero in via contenziosa.



- 5 -

Dopo un duplice rinvio concordato, il giudice delegato riservava la decisione al collegio.

Con sentenza depositata in data 22-5-2013, il Tribunale di Pordenone dichiarava il fallimento di

, ritenendo superata la soglia di cui alla lett a) art 1-LF per l'entità del credito vantato, inoltre accertato lo stato di 'decozione fallimentare' per l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri dipendenti.

Avverso la predetta sentenza proponeva reclamo

(anche nella qualità) chiedendone la revoca per errata valutazione della sussistenza dei presupposti dimensionali dell'impresa che consentivano il ricorso alla procedura fallimentare.

Con il primo motivo di doglianza censurava la valutazione dell'attivo dell'impresa, nel quale era stato erroneamente incluso l'intero importo di un credito rimasto insoluto, tanto da non essere ancora entrato nel patrimonio della reclamante.

Con il secondo motivo critico contestava il ritenuto stato d'insolvenza, mentre l'impresa si trovava in una situazione transitoria di crisi finanziaria dovuta al ritardo nell'adempimento del credito vantato in via monitoria nei confronti di un terzo.



- 6 -

Concludeva chiedendo la revoca della declaratoria di fallimento con accollo delle spese a quella procedura a carico dei creditori istanti, con vittoria di spese nel presente giudizio.

Con comparsa depositata in data 2-8-2013, si costituivano i creditori istanti e

chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

Con comparsa depositata 7-8-2013, si costituiva il fallimento di [redacted] aderendo alla tesi del Tribunale, alla quale affiancava altro sintomo di fallibilità soggettiva individuato nell'omessa dimostrazione dell'insussistenza di tutte e tre le soglie di fallibilità elencate nell'art 1 LF.

All'odierna udienza camerale il Collegio, sentite le parti reclamate uniche comparse, riservava la decisione:

RAGIONI IN DIRITTO

L'osservazione della difesa del fallimento non è stata contestata dalla reclamante e si palesa insuperabile.

Deve convenirsi con la reclamante che l'inclusione automatica nell'attivo di un credito contestato non è operazione adeguata alla valutazione della lett a) dell'art 1 LF. Il cespite economico non solo non è entrato nel patrimonio della fallenda, ma la sua stessa esistenza è dubbia, perché la pretesa è sottoposta al



vaglio del giudice civile. Quindi, un inserimento di quel credito presupporrebbe una valutazione prognostica sull'esito della lite azionata monitoriamente dalla fallenda, indagine del tutto omessa dal Tribunale, che non appare necessario integrare alla luce della prova lampante della sussistenza degli altri due presupposti di fallibilità. Non solo la reclamante, onerata dell'onere della prova, ha mantenuto un totale riserbo sui ricavi lordi e sulla massa debitoria, ma lo stato patrimoniale dell'ultimo anno di esercizio anteriore alla domanda di fallimento indica ricavi lordi per oltre ottocentonovantamila euro (cfr doc 4 fasc Fallimento), mentre i debiti anche non scaduti alla data del fallimento ammontavano ad oltre seicentoquarantamila euro.

Il secondo motivo di doglianza è altrettanto infondato, a fronte del dato oggettivo dell'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni perché non ha tempestivamente corrisposto ai propri dipendenti somme relative alla loro liquidazione, mentre un'azienda sana accantona quella liquidità che appartiene al lavoratore. Altro sintomo di decozione va rinvenuto nell'esito negativo del pignoramento di beni dell'impresa ovvero della sua titolare.



- 8 -

Le spese del presente procedimento vanno integralmente poste a carico della reclamante totalmente soccombente.

P.Q.M..

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da _____ (anche nella qualità) nei confronti della curatela del Fallimento dell'impresa individuale _____ (e della sua omonima titolare) e dei creditori istanti.

e _____ avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone Sezione Fallimenti n 40/13 di data 21-5-2013 depositata in data 22-5-2013, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così provvede:

Rigetta il reclamo proposto da _____ avverso l'impugnata sentenza che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte.

Condanna _____ alla rifusione in favore del difensore antistatario dei reclamati delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 3.900,00 per compenso professionale, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge.

Condanna ex art 133 la reclamante alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato in favore del Fallimento che rimette a separato decreto ex art 82 D.P.R. 115/2002 da comunicarsi anche alla reclamante.



- 9 -

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art 13 DPR n 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione feriale della Corte d'Appello di Trieste in data 20-8-2013.

Il cons. est.

V. Colarieti

Il Presidente

Alberto Da Rin

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 02 SET. 2013

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

La presente copia è conforme

all'originale

02 SET. 2013

Trieste, il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



WIND

